

9.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	200	<b>Documenti ministeriali</b> (Trasmissioni) .....	198
<b>Atti e proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissioni) .....	192	<b>Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno</b> .....	167
<b>Atti di procedimenti penali</b> (Annunzio della trasmissione ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'ar- ticolo 68, primo comma, della Costitu- zione) .....	196	<b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazioni) .....	199
<b>Autorizzazione all'esecuzione dell'accompa- gnamento coattivo</b> (Annunzio di una do- manda) .....	196	<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissioni di risolu- zioni) .....	197
<b>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pub- blici essenziali</b> (Trasmissioni di documen- ti) .....	198	<b>Proposte di inchiesta parlamentare</b> (Annun- zio) .....	187
<b>Consiglio regionale</b> (Trasmissione di docu- mento) .....	198	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissioni di documenti)	197	(Adesione di deputati) .....	187
<b>Disegni di legge</b> (Annunzio) .....	187	(Annunzio) .....	183
<b>Disegni di legge di conversione:</b>		(Assegnazione a Commissioni in sede re- ferente) .....	188
(Assegnazione a Commissione speciale) ..	191	<b>Proposte di legge costituzionale:</b>	
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) .....	188	(Annunzio) .....	187
		(Assegnazione a Commissione in sede re- ferente) .....	188
		<b>Richieste ministeriali di parere parlamen- tare</b> .....	200
		<b>Schema di decreto legislativo</b> (Assegnazione a Commissione speciale) .....	195

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI***

---

PAGINA BIANCA

**A) Interpellanze:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna Pierluigi Bersani è stato nominato ministro del Governo Prodi ed è pertanto sopraggiunta l'incompatibilità ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, con la conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto della regione Emilia Romagna, dell'intera giunta regionale;

l'articolo 8 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 afferma che:

« 1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del consiglio regionale »;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in data 31 gennaio 1996 ha risposto alla richiesta di parere del Presidente della regione Molise, formulata in data 13 dicembre 1995, riguardante l'interpretazione del suddetto articolo 8 della legge n. 43 del 1995 in relazione all'integra-

zione della Giunta con l'ingresso di un nuovo assessore; in tale risposta si afferma che l'ingresso nella Giunta di un nuovo assessore, con il conseguente rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, può avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, e quindi senza determinare l'applicazione della norma sanzionatoria prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, mentre invece tale norma sanzionatoria trova applicazione « nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario sia "comunque posto in crisi" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta) », come si evince dal testo integrale della richiesta di parere da parte del Presidente della Giunta del Molise e dalla risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che di seguito si riproducono:

Richiesta di parere della regione Molise (13 dicembre 1995):

« A seguito delle ultime consultazioni elettorali, svoltesi il 23 aprile 1995, si è insediata in questa Regione, presieduta dallo scrivente, una Giunta composta da cinque assessori, eletta in seno al Consiglio dalla coalizione collegata alla lista regionale risultata vincitrice della competizione elettorale. Una sola forza politica, facente parte della coalizione vincente, non ha dato il pieno appoggio all'Esecutivo, esprimendo voto di astensione.

Si appalesa ora l'opportunità di rafforzare la maggioranza presente in Consiglio ed espressa dal corpo elettorale, attraverso l'ingresso in Giunta della componente politica che si era astenuta all'atto della sua elezione.

L'operazione, che di fatto non altererebbe in alcun modo l'attuale rapporto esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranza — considerato che la stessa maggioranza, che è stata espressa dal corpo elettorale, sarebbe presente nella nuova Giunta allargata — potrebbe realizzarsi seguendo alternativamente due procedure:

a) dimissioni dell'attuale Esecutivo ed elezione congiunta del Presidente e dei componenti della nuova Giunta;

b) elezione del solo componente destinato ad integrare l'Esecutivo in carica.

La prima soluzione rispecchierebbe una prassi fino ad oggi seguita, sostanzialmente rispondente alle previsioni dello Statuto della Regione che, all'articolo 21 — pur riferendosi all'elezione del primo Esecutivo dopo le consultazioni elettorali —, dispone che il Presidente ed i componenti della Giunta regionale siano eletti congiuntamente dal Consiglio.

La seconda ipotesi, invece, non trova un preciso riscontro nello Statuto, il quale, all'articolo 28, primo comma, prevede la sostituzione dei singoli componenti della Giunta, che si siano dimessi o siano decaduti, e non già l'integrazione dell'Esecutivo cui si intenda procedere.

L'ipotesi, non essendo comunque vietata dalle previsioni statutarie, che non la prevedono e quindi non la disciplinano, dovrebbe ritenersi ammissibile, appalesandosi, una volta realizzata, come una nuova prassi istituzionale.

In sostanza la Giunta, anziché dimettersi, rimettendo al Consiglio la nomina del nuovo Esecutivo, potrebbe essere direttamente integrata dal Consiglio stesso, in virtù del rapporto non eteronomo che lega i due organi e che, in tal senso, si differenzia da quello esistente tra il Parlamento ed il Governo nazionale.

Senonché entrambe le ipotesi prospettate — ma soprattutto la prima, nella quale si avrebbero le dimissioni dell'Esecutivo in carica — potrebbero essere intese, una volta concretizzatesi, come sintomo di una crisi del rapporto fiduciario esistente tra Giunta e Consiglio.

In tale ottica appare ineludibile il collegamento con l'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che sanziona con la riduzione della legislatura a un biennio le ipotesi in cui "nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi": interpretando alla lettera la norma, sarebbe sanzionata qualsiasi modifica della Giunta Regionale, in quanto comportante pur sempre, di fatto, l'instaurazione del rapporto di fiducia con un nuovo Esecutivo, con conseguente cessazione dello stesso rapporto nei confronti del primo.

Nella sostanza delle cose, invece, l'integrazione dell'Esecutivo cui si intende dar vita — attraverso l'ingresso della forza politica collegata alla lista regionale che, avendo vinto le elezioni, si trova oggi al governo regionale — comporterebbe la totale compattezza della maggioranza — proprio di quella maggioranza espressa e voluta dal corpo elettorale — e, conseguentemente, lungi da qualsiasi situazione di crisi, realizzerebbe il rafforzamento del rapporto di fiducia tra Giunta e Consiglio.

In considerazione delle difficoltà interpretative poste dal citato articolo 8 della legge n. 43 del 1995, si chiede di acquisire l'autorevole parere di codesta Presidenza sulle varie questioni prospettate. Il Presidente (Dott. Marcello Venezia) »;

Risposta del dipartimento per gli affari regionali (31 gennaio 1996):

« Con nota n. 28451, codesta regione ha chiesto un parere in ordine all'applicabilità dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nell'ipotesi in cui la Giunta regionale dovesse essere integrata con un nuovo assessore espressione di una delle forze politiche che, seppure appartenente alla coalizione vincente, inizialmente si era astenuta al momento dell'elezione della Giunta.

La problematica sollevata si presta, a fini analitici, ad essere scomposta in due quesiti.

In primo luogo occorre esaminare se, alla luce dell'articolo 8 citato, il passaggio di una forza politica dall'astensione al sostegno attivo, con connesso ingresso in Giunta di un nuovo assessore, possa qualificarsi come crisi del rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta, che costituisce la premessa per l'applicazione dell'articolo 8. In caso di risposta negativa, bisogna comunque verificare se lo Statuto della regione Molise consenta di integrare la Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso la crisi del rapporto di fiducia.

Per quanto riguarda il primo profilo, i primi commentatori della legge hanno già posto in evidenza "l'eccesso di genericità della previsione dell'articolo ... essendo tutt'altro che univoca la determinazione dei casi in cui il rapporto fiduciario sia comunque posto in crisi", con la conseguenza che la sua sussistenza è rimessa "in pratica al discrezionale (ma ampio) apprezzamento del Governo e del Presidente della Repubblica" (F. RIMOLI, Una nuova legge elettorale per le Regioni, in: "Giornale di diritto amministrativo", n. 4/1995, p. 393).

Sembra, comunque, che nel caso specifico in esame non possa considerarsi sussistente il presupposto per la riduzione della durata in carica del Consiglio. Militano a favore della soluzione alcuni argomenti.

In primo luogo va osservato che, secondo l'opinione prevalente nella dottrina costituzionalistica (Galizia, Lavagna), il rapporto di fiducia corre tra l'organo legislativo e quello esecutivo unitariamente considerati, con la conseguenza che la rottura del rapporto di fiducia sarebbe contrassegnato sempre da un evento formale, come l'approvazione della mozione di sfiducia o la presentazione delle dimissioni. Pertanto, in assenza di questi presupposti, la semplice integrazione della Giunta, pur con il suo indiscutibile valore politico, non pare dare luogo alla crisi del rapporto fiduciario.

A ciò si aggiunga il criterio ermeneutico di ordine generale sulla cui base occorrerebbe interpretare comunque restrittivamente la disposizione in questione, in quanto limitativa della discrezionalità politica dei singoli consiglieri e dei gruppi presenti nelle assemblee regionali.

In secondo luogo va osservato che la *ratio* dell'articolo 8 è quella di costituire un deterrente (grazie alla sanzione della durata in carica del Consiglio), nei confronti di cambiamenti di coalizioni realizzate nel Consiglio e non sottoposti al vaglio del corpo elettorale (è una norma "anti-ribaltone"). Orbene, nel caso in questione non si assiste ad un cambiamento della composizione politica della maggioranza, in contrasto con le indicazioni emerse dalla consultazione elettorale, bensì all'integrazione della Giunta con un corpo elettorale e che è risultata la prima per numero di voti. Con la conseguenza che trattandosi sempre della stessa maggioranza non dovrebbe trovare applicazione l'articolo 8.

*Per incidens* — pur nella consapevolezza del limitato valore dei lavori preparatori (più volte affermato dalla stessa giurisdizione), i quali tuttavia possono essere considerati quali elementi di ausilio interpretativo — si potrebbero altresì richiamare alla memoria alcuni interventi, svolti innanzitutto nella seduta della Camera dei deputati del 20 febbraio 1995, quando è stato esaminato l'emendamento della Commissione Affari costituzionali (classificato con il numero 3.014), volto ad introdurre la norma contenuta poi nell'articolo 8 della legge.

In particolare, l'onorevole Bassanini ha sottolineato che la norma in questione si riferisce solo ad un "cambio di maggioranza". Del resto, la stessa questione pregiudiziale di costituzionalità, presentata nella seduta della Camera del 15 febbraio 1995 dai deputati Dotti, Calderisi e Vito — volta a richiamare l'esigenza di norme "antiribaltone" — espressamente si riferiva alle "dimissioni del Presidente e dei membri della Giunta, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivati dal venir meno della

maggioranza consiliare costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale come premio di governabilità".

Più specificatamente, nella seduta antimeridiana del Senato della Repubblica 23 febbraio 1995, il relatore (sul disegno di legge riguardante il nuovo sistema elettorale) Villone, in sede di replica durante la discussione generale, esplicitamente, in riferimento all'espressione: "rapporto di fiducia comunque posto in crisi", ha ritenuto che vi si debba "vedere quello che normalmente viene detto dalla dottrina quanto al rapporto fiduciario, e cioè tutti gli eventi che nell'esperienza parlamentare nostra e nell'analisi dottrina vengono ricondotti ad un concetto di crisi. Per quanto mi riguarda ci sono le dimissioni del Presidente della Giunta, c'è la mozione di sfiducia, non c'è il rimpasto parziale del Governo regionale che non conduca alla sostituzione del Presidente, per il motivo che ho già richiamato, che nella nostra esperienza il rimpasto di governo non necessariamente ha condotto ad un nuovo voto di fiducia. Non vi è quindi una connessione necessaria tra rimpasto e fiducia, non c'è una coincidenza tra il rimpasto ed il concetto di crisi".

Ed inoltre: nella stessa seduta, in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 8, lo stesso relatore Villone ha ribadito altresì, sempre a proposito delle ipotesi di rimpasto, che "o questo si traduce in un atto formale di rottura del rapporto fiduciario, e cioè nelle dimissioni del Presidente della Giunta oppure in una mozione di sfiducia, o non rileva ai fini dell'applicazione di questo articolo".

In terzo luogo, può aggiungersi che l'art. 8 dovrebbe comunque essere interpretato restrittivamente, visto che esso, nonostante l'accortezza del legislatore nell'evitare di usare il termine « scioglimento », sembra costituire un'ipotesi di destituzione dell'organo consiliare che si aggiunge a quelle previste dall'art. 126 della Costituzione. Sicché, anche ad escludere l'incostituzionalità della norma (che, com'è noto, in molti hanno sostenuto),

andrebbe comunque preferita quell'interpretazione che pare alterare in misura minore il sistema delle relazioni tra gli organi regionali, come delineato dalla Costituzione.

Solo per completezza di esposizione ci si limiterà anche ad un accenno alle problematiche più generali concernenti gli organi collegiali, i quali, come noto, si distinguono innanzitutto per la composizione, che in alcuni casi ed in relazione a determinate funzioni può essere "variabile", oppure di tipo "perfetto", in cui è necessaria la presenza e la partecipazione (alla discussione ed alla formazione dell'atto deliberato) di tutti i componenti. È noto che le Giunte regionali, che sono organi collegiali di tipo politico, non rientrano in nessuna delle due ipotesi sopra citate, basandosi invece sul principio del *quorum* strutturale e funzionale, per cui evidentemente l'eventuale ingresso di un membro nel corpo collegiale non comporta di per sé — sulla base dei principi generali — la necessità di procedere ad una rinnovazione dell'intero organo collegiale.

Pertanto, riassuntivamente e sinteticamente, la fattispecie prevista dall'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 sembra poter trovare applicazione nel caso in cui durante il periodo di ventiquattro mesi vi sia "comunque" (mozione di sfiducia, questione di fiducia non accolta, dimissioni, decadenza dalla carica per qualsiasi causa del Presidente della Giunta, mancanza per qualsiasi causa di un terzo dei componenti della Giunta) una crisi nel rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta regionale. Diversa si appaleserebbe la situazione nella quale — permanendo il "contratto di maggioranza" all'interno del Consiglio — si proceda a sostituzioni e/o integrazioni nell'organo collegiale della Giunta regionale.

Quest'ultima conclusione è vieppiù rafforzata nella fattispecie concreta riguardante la regione Molise, in cui una forza politica, facente parte della coalizione vincente, passerebbe da un voto di astensione ad un voto favorevole nei confronti della Giunta già formata, nella quale si

avrebbe altresì l'ingresso di un assessore esponente della forza politica in questione. Infatti, in tal modo, si avrebbero da un lato non una crisi, ma semmai un "rafforzamento" del rapporto di fiducia, e dall'altro una più concreta applicazione concreta del meccanismo maggioritario previsto dalla nuova legge elettorale regionale, basato sul collegamento di liste provinciali ad una lista regionale di coalizione in vista di un programma e di una partecipazione comuni ai fini del governo regionale.

Si pone a questo punto l'altra questione riguardante le procedure da seguire per eleggere un ulteriore assessore destinato ad integrare l'esecutivo regionale in carica.

Al riguardo resta da vedere se lo statuto della regione Molise consenta di procedere all'integrazione della Giunta con un nuovo assessore senza passare attraverso l'apertura formale della crisi. È evidente, infatti, che se così non fosse, allora, dandosi luogo alla crisi del rapporto fiduciario, dovrebbe applicarsi la misura della riduzione della durata del Consiglio.

Occorre, innanzitutto, evidenziare come lo statuto della regione Molise, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347, non preveda espressamente l'ipotesi di una integrazione della composizione della Giunta.

Dalla presenza di tale lacuna statutaria non sembra possa evincersi un divieto di procedere ad integrazioni della Giunta, e ciò per una serie di motivazioni. In primo luogo, è noto l'indirizzo dottrinario secondo cui, laddove non vi sia nei rapporti Giunta-Consiglio una puntuale disciplina nella Costituzione (o negli statuti), allora dovrebbe trovare applicazione — in nome del principio democratico e dell'unità dello Stato italiano — il modello di rapporto intercorrente tra l'esecutivo ed il legislativo statali, con le relative prassi applicative. In proposito, sono sin troppo noti per dover essere qui ripetuti i molteplici casi in cui si è proceduto a

rimpasti nella compagine governativa senza l'attivazione di meccanismi fiduciari.

Inoltre, in ogni caso, l'articolo 28 dello statuto della regione Molise prevede espressamente sia la possibilità di sostituire singoli componenti della Giunta nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, sia quella di affidare ad altro assessore della Giunta le funzioni di un altro componente in caso di impedimento temporaneo. Ebbene, in base a generali criteri di ragionevolezza o, se si preferisce, seguendo regole razionali di interpretazione, ed in particolare il cosiddetto "argomento *a fortiori*" (per cui nel più è compreso il meno), evidentemente se lo Stato prevede la possibilità di sostituire un assessore con un altro senza dover ricorrere ad una nuova investitura fiduciaria, allora a maggior ragione una tale procedura può essere seguita nel caso di una semplice integrazione nella composizione della Giunta, la quale integrazione evidentemente ha una minore rilevanza politica rispetto all'altra ipotesi della sostituzione, che potrebbe in linea teorica significare anche il cambio di un assessore di una certa parte politica con un esponente di altra forza politica.

Sembrirebbe, pertanto, da scartare l'ipotesi del ricorso all'articolo 21 dello statuto, che prevede l'elezione (iniziale) congiunta del Presidente e dei componenti della Giunta. Tale articolo, infatti, sta a significare che l'indirizzo politico è pre-costituito dalla maggioranza consiliare, che non a caso vota su "mozioni concorrenti di fiducia" per cui si deve procedere ad un rinnovo della procedura di elezione della Giunta, evidentemente, solo nel caso in cui vi sia un mutamento nell'indirizzo politico di maggioranza.

Piuttosto in tale ambito occorrerà richiamare alcune norme del regolamento interno del Consiglio della regione Molise, approvato dal Consiglio stesso con deliberazione n. 144 del 25 marzo 1985.

Infatti, innanzitutto, l'articolo 62, secondo comma, prevede espressamente la semplice "comunicazione" del Presidente della Giunta al Consiglio per quanto

concerne le “modifiche successive anche parziali” nelle attribuzioni dei componenti della Giunta stessa. Inoltre, l'articolo 65 distingue espressamente le conseguenze delle dimissioni e della decadenza dalla carica del Presidente (che comporta l'automatica decadenza anche della Giunta) e le analoghe ipotesi concernenti singoli componenti della Giunta, nel qual caso il Presidente ha l'obbligo di proporre l'immediata sostituzione al Consiglio (rispettivamente il primo ed il terzo comma), per cui non sembra possa adombrarsi la decadenza della Giunta in caso di sua integrazione con l'ingresso di un altro assessore.

Quest'ultima fattispecie di decadenza sembra verificarsi solo nel caso previsto dall'ultimo comma del predetto articolo 65, in base al quale la Giunta deve essere rinnovata per intero (solo) “quando venga a mancare per qualsiasi causa un terzo dei suoi componenti”, e non quindi nel caso minimale di una integrazione assessorile nella composizione della Giunta.

Nella richiesta di parere inviata codesta regione ricorda che, in passato per situazioni analoghe, si è seguita la prassi delle dimissioni della Giunta e della successiva rielezione della nuova Giunta con l'integrazione di uno o più assessori. Ma — per le ragioni anzidette — tale prassi sembra essersi verificata innanzitutto *praeter* statuto mentre semmai avrebbe potuto trovare applicazione il citato articolo 28 dello statuto stesso. Inoltre, testualmente — sulla base della nuova normativa elettorale — tale prassi rischierebbe di configurarsi *contra legem*, in quanto contrastante con le esigenze di alleanze elettorali e programmatiche di stabilità nelle maggioranze politiche di indirizzo e di compattezza nelle compagini governative, sottese alla legge n. 43 del 1995; ed addirittura potrebbe adombrarsi, sotto un certo profilo, anche *fraus Constitutionis* nel senso che la si potrebbe ritenere un modo surrettizio di intendere il rapporto fiduciario costituzionalmente imposto tra Consiglio e Giunta, che va

evidentemente interpretato anche alla luce del complesso dei principi desumibili al riguardo dalla legislazione ordinaria.

Inoltre — a parte il fatto che probabilmente tale prassi sarà stata il risultato di una sommatoria di singoli precedenti concreti legati alle convenienze politiche del momento, piuttosto che l'espressione di una vera e propria “convenzione” instauratasi all'interno del rapporto fiduciario — non si può non ribadire che, alla stregua di un principio generale, anche le prassi sorte in passato nell'ambito del cosiddetto “diritto parlamentare regionale” debbano essere riviste alla legge dei profondi mutamenti intervenuti nel sistema di elezione dei consiglieri regionali con la legge 23 febbraio 1995, n. 43, la quale ha altresì dettato disposizioni da considerarsi, seppur in senso *atecnico*, “principi fondamentali” in materia di rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta.

Per tutte le argomentazioni in precedenza esposte, concordemente ad un parere espresso dal Ministro delle riforme istituzionali, all'uopo interessato, si ritiene che, alla luce delle norme dello statuto e del regolamento del Consiglio molisani, l'integrazione della Giunta con l'ingresso di un nuovo assessore, e quindi con un rafforzamento della maggioranza che sostiene la Giunta, possa avvenire senza una ripetizione del meccanismo di investitura fiduciaria, ma seguendo le procedure previste per il rimpasto assessorile.

Inoltre, non essendovi evidentemente una “crisi del rapporto fiduciario” ma semmai un suo rafforzamento, si ritiene, altresì, non possa trovare applicazione la norma sanzionatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, che riduce in tal caso ad un biennio il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale. Il Ministro (Frattoni) ».

La direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia-Romagna, secondo quanto ha riferito l'agenzia Agi in un lancio del 17 maggio 1996 delle ore 19.22, ha invece sostenuto che « è senz'altro da escludersi che la norma dell'articolo 8 citato abbia inteso stabilire la minor durata della legislatura

regionale per ogni caso di nuova elezione del Presidente e della Giunta regionale » e che nel caso in questione non sono necessarie nuove elezioni, in quanto non è venuto meno il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta in quanto « il legislatore ha voluto riferirsi non a qualunque cessazione del Presidente della Giunta, ma, selettivamente, ad una cessazione dovuta a una crisi del rapporto fiduciario, considerato come relazione politica specifica tra un esecutivo e la sua maggioranza » -:

quale sia l'avviso del Governo sulla questione e se non ritengano che la tesi della Direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia-Romagna (anche a prescindere dall'evidente conflitto di interessi da cui essa è inficiata) configuri una doppia truffa: da una parte la violazione dell'articolo 8 della citata legge n. 43 del 1995, come sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1996; dall'altra parte, sul piano politico, un aggiramento della volontà manifestata dagli elettori dell'Emilia-Romagna, che nelle elezioni regionali dell'anno scorso si erano espressi sulla base dell'indicazione della persona di Pierluigi Bersani come candidato alla presidenza della Giunta regionale, ai sensi delle norme della nuova legge elettorale regionale;

se il Governo non ritenga che l'eventuale mancata applicazione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 (in quanto tale norma agirebbe, sostanzialmente, solo nel caso di mozione di sfiducia o di questione di fiducia non accolta), avrebbe come conseguenza che la sola indicazione agli elettori di un candidato alla Presidenza della Giunta regionale perderebbe ogni valore, potendo essa essere facilmente aggirata dai partiti con molteplici espedienti (del resto non vi è solo l'incompatibilità con la carica di ministro: la legge n. 154 del 1981 stabilisce infatti un lungo e articolato elenco di casi di incompatibilità e ineleggibilità che può provocare la decadenza della carica di Presidente della giunta regionale);

se il Governo non ritenga che l'accoglimento della tesi della Direzione generale degli affari regionali e legislativi della regione Emilia-Romagna avrebbe altresì quali altre conseguenze:

che la stessa indicazione agli elettori del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta nelle recenti elezioni politiche, non essendo neppure assistita da una norma come quella dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, perderebbe anch'essa valore politico, con l'evidente messaggio all'opinione pubblica, e forse allo stesso Presidente del Consiglio in carica, che la volontà dei partiti può sovvertire, dopo un anno, la scelta manifestata dagli elettori;

che la tesi sostenuta da vasti settori dell'Ulivo per quanto riguarda la riforma istituzionale relativa alla forma di governo, cioè la tesi che sia sufficiente l'indicazione sulla scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, venga completamente a cadere e che solo l'elezione popolare diretta può costituire un'effettiva garanzia del rispetto della sovranità popolare.

(2-00007) « Calderisi, Vito, Palmizio ».  
(22 maggio 1996)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere — premesso che:

Pierluigi Bersani, eletto un anno fa presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, è stato nominato Ministro dell'industria nell'attuale Esecutivo;

la direzione degli affari regionali e legislativi dell'Emilia-Romagna sostiene in proposito che non è venuto meno il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta e che quindi non è necessario il ricorso alle urne;

la tesi suesposta sembra essere poco realista e rigorosamente di parte, in quanto il non ricorso alle urne in Emilia-Romagna comporterebbe di fatto una

violazione dei principi ispiratori della legge per le elezioni regionali, nonché una grave lesione dei diritti dei cittadini, che si vedrebbero privati del rappresentante scelto per rivestire la carica di presidente della regione;

la situazione, allo stato attuale, sembra costituire un affronto morale e politico alla popolazione emiliano-romagnola nonché un grave atto di prevaricazione del partito di maggioranza relativa —

se il Governo non intenda riferire quanto prima al Parlamento la propria posizione sui rilievi di carattere legislativo, politico e morale suesposti.

(2-00011) « Giovanardi ».

(29 maggio 1996)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna Pier Luigi Bersani è stato nominato ministro del Governo Prodi;

si è così determinata la condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, con la conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto della regione Emilia-Romagna, dell'intera giunta regionale;

l'articolo 8 della legge n. 43 del 23 febbraio 1995 prevede che: « Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto ad un biennio »;

la citata norma dell'articolo 8 fu introdotta, nella nuova legge per le elezioni regionali — che, come è noto, prevede come più significativa novità il voto al candidato designato alla Presidenza della giunta regionale — con l'evidente e dichiarato fine di tutelare la volontà dell'elettorato nei primi due anni di legi-

slatura rispetto ad eventuali indicazioni successive di altri candidati, da « ribaltoni » anche interni alla maggioranza, da veri e propri cambi di maggioranza, prevedendo, in questi casi, la fine anticipata della stessa legislatura —

se il Governo non ritenga che nel caso descritto ricorrano pienamente le condizioni per applicare l'articolo 8 della legge n. 43 del 1995, essendosi comunque determinata in Emilia-Romagna, con la decadenza della giunta regionale, in seguito alla nomina a Ministro del presidente della regione, una situazione di crisi del rapporto fiduciario tra consiglio e giunta;

se il Governo non valuti che una eventuale mancata applicazione della nuova legge renderebbe priva di efficacia, di conseguenza, l'indicazione effettuata dagli elettori del candidato alla presidenza della regione e lascerebbe ai partiti ampie possibilità di aggirare tale indicazione, sostituendo poi il candidato apparente con quello effettivo;

se il Governo non ritenga che la mancata applicazione dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 determinerebbe, inoltre, un indebolimento della proposta programmatica avanzata dalla maggioranza di introdurre anche a livello nazionale l'indicazione da parte degli elettori del Presidente del Consiglio dei ministri; proposta che risulterebbe, a questo punto, chiaramente insufficiente ed inadeguata a soddisfare le profonde esigenze di riforma del nostro sistema politico ed istituzionale.

(2-00035) « Fini, Tatarella, Berselli, Morselli ».

(18 giugno 1996)

## B) Interrogazione:

FINI, TATARELLA, MAZZOCCHI, ARMANI e POLI BORTONE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

negli ultimi sei mesi un'epidemia, denominata encefalopatia spongiforme bo-

vina, ha interessato bovini di provenienza dalla Gran Bretagna, diffondendo un allarme, in parte ingiustificato, nei consumatori italiani; nonostante il ministero della sanità, con i servizi veterinari e tramite il Nucleo anti sofisticazione dei Carabinieri, e il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tramite l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbiano svolto un'azione di controllo affinché la carne messa in commercio fosse tutta proveniente da animali allevati in Italia, secondo pratiche di allevamento e alimentazione che offrisse massima sicurezza per i consumatori, la vendita di carne bovina ha avuto un calo che, in alcuni casi, ha toccato oltre il 50 per cento;

gli allevatori, i produttori ed i venditori hanno di conseguenza subito danni economici rilevanti, che in alcuni casi stanno mettendo in forse lo stesso prosieguo dell'attività;

in molte città già sono stati licenziati numerosi lavoratori da parte di piccole e medie aziende;

nonostante il ministero della sanità e il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali abbiano iniziato una campagna di persuasione sulla sicurezza della carne bovina italiana, il mercato continua a risentire il grave *deficit* di consumo;

le scadenze periodiche dei versamenti INPS, IVA, ed in ultimo la denuncia annuale sui redditi, trovano allevatori, produttori e venditori nell'impossibilità economica di poter adempiere a detti oneri e ad altri connessi alla propria attività produttiva e commerciale;

se non intenda in via d'urgenza e prioritaria emettere un decreto per lo slittamento di tali scadenze;

se non ritenga opportuno che, stante una situazione paragonabile a calamità naturale, il Governo non possa per gli anni 1996 e 1997 individuare delle facilitazioni tributarie che potrebbero in parte salvaguardare la categoria di allevatori, produttori e operatori di carne

bovina, che rischia un processo di involuzione commerciale con gravissimi danni all'economia e all'occupazione italiana.

(3-00002)

(22 maggio 1996)

### C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali e la funzione pubblica, per sapere — premesso che:

i commi 23, 24, 27 e 28 dell'articolo 3 della legge finanziaria del governo Ciampi (legge 24 dicembre 1993, n. 537), affermano quanto segue:

« 23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 (ovvero "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29") di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

24. La disposizione di cui al comma 23 non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze armate e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatici-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali,

patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.»;

il citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, afferma che: « Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. »;

il quotidiano *il Giornale* dell'11 aprile 1996, in cronaca romana, pagine 33 e 35, ha pubblicato un ampio servizio nel quale si dà notizia che il sindaco Rutelli, l'assessore al bilancio Lanzillotta e gli altri assessori del comune di Roma hanno stabilito decine di rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, puntualmente rinnovati alla loro scadenza, con consulenti esterni in aggiunta al pacchetto di 14 dipendenti comunali su cui può contare ciascun assessore comunale —:

se quanto riferito da *il Giornale* corrisponda al vero, in relazione al numero di consulenti con cui è stato stabilito un rapporto di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, alla durata complessiva di tali rapporti e alla relativa spesa;

se altre amministrazioni pubbliche tra quelle citate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 abbiano stabilito rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi in contrasto con le citate norme della legge finanziaria del governo Ciampi, e, in tal caso, quante e quali esse siano, quanti e quali rapporti di lavoro autonomo per

prestazioni superiori a tre mesi siano stati stabiliti, per quale durata e per quale ammontare di spesa;

in caso affermativo, quali provvedimenti e quali iniziative il Governo intenda assumere per determinare le relative responsabilità penali, civili e amministrative, anche ai sensi del citato comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(2-00017)

« Calderisi, Vito ».

(29 maggio 1996)

#### **D) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

da una prima stima fatta dagli uffici della Cassa depositi e prestiti, l'onere maggiore previsto perché i piccoli comuni inferiori ai cinquemila abitanti possano accedere all'erogazione di mutui fino a 150 milioni non supera i 600 miliardi;

tale aumento di disponibilità non potrà incidere sull'equilibrio dei bilanci annui della Cassa depositi e prestiti, mentre darà la possibilità a più di seimila comuni inferiori ai cinquemila abitanti di affrontare problemi di viabilità, scuole, fognature, opere idriche, di cui gli enti locali sono sempre più carenti;

le richieste fatte dalle associazioni dei comuni (Anci, Uncem, Lega delle autonomie) di non ritardare i correttivi promessi nella revisione della finanza locale e di tenere conto non esclusivamente del numero degli abitanti, ma principalmente dei servizi erogati e degli investimenti necessari per un minimo *standard* di efficienza comunale, non possono essere più procrastinate;

se si tiene conto che spesso nei piccoli comuni è sufficiente qualche decina di milioni per poter partecipare a nuove forme di gestione di servizi di prima necessità, gestiti in forma consor-

tile, ottimizzando risorse già esistenti, non certo è da valutare come onere impossibile la maggiore messa in bilancio di 600 miliardi per seimila e più piccoli comuni —:

se non intenda, prima della legge finanziaria per il 1997, rivedere le norme vigenti, limitative per la concessione dei mutui ai comuni, con apposita proposta normativa da parte del ministero del tesoro;

se non intenda, in alternativa, prevedere, nella formulazione degli interventi di finanza locale rientranti nella legge finanziaria in preparazione, il riconoscimento per i comuni inferiori ai cinquemila abitanti del diritto di poter accedere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti fino a 150 milioni.

(2-00010)

« Pittella ».

(29 maggio 1996)

### E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

l'ente Cinema spa, derivato dalla trasformazione dell'ente autonomo gestione cinema (già vigilato dal disciolto Ministero delle partecipazioni statali ed oggi rientrante tra gli enti vigilati dal dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il Tesoro sia l'azionista unico), ha registrato nel 1994 un *deficit* complessivo, a livello di bilancio consolidato, di oltre 15 miliardi di lire;

tale *deficit*, a causa di una gestione incapace di controllare i costi, emerge nonostante lo Stato abbia fornito una sovvenzione, sempre per l'anno 1994, di oltre 27 miliardi di lire, attraverso una apposita subdotazione del Fondo Unico per lo spettacolo (legge n. 183/1985);

la capacità di incidenza dell'ente e delle tre società controllate (Cinecittà, Istituto Luce, Cinecittà International) sul mercato cinematografico nazionale, in termini di qualificazione culturale-artistica della produzione e dell'offerta e di stimolazione del pluralismo espressivo, è insignificante (quote di mercato inferiori all'un per cento, per esempio, nel settore della distribuzione cinematografica);

nel consiglio di amministrazione dell'ente Cinema spa (nominato nel dicembre 1993 dall'allora Ministro del tesoro Barucci, in seno al Governo Ciampi), siedono almeno tre membri la cui incompatibilità, in termini di legge e di opportunità, appare evidente: lo stesso capo del dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri Rocca (responsabile dell'Amministrazione che sovvenziona l'ente Cinema), il direttore della sezione credito cinematografico della Bnl Di Cristina, il consigliere di amministrazione della Rai Miccio;

analoga interpellanza è stata presentata nella dodicesima legislatura, senza ottenere risposta —:

per quali motivi la Corte dei conti ritardi nella elaborazione e nella trasmissione al Parlamento della relazione che la legge n. 259/1958 prevede dover essere presentata annualmente sugli enti sottoposti a controllo, tra i quali rientra l'Ente Cinema spa; si segnala che l'ultima relazione disponibile risale all'anno 1989;

se corrisponda al vero che sono state effettuate operazioni disinvolute, come la concessione di una anticipazione ad un possibile coproduttore tedesco, per un importo superiore a 3,5 miliardi di lire, come spese di pre-produzione di un film da affidare alla regia di Oliver Stone, allorché Stone non era nemmeno a conoscenza del progetto; tale somma non è stata restituita dal coproduttore tedesco, resosi latitante;

se corrisponda al vero che il livello degli sprechi della gestione attuale dell'ente susciti allarme e preoccupazione:

esemplare il dato secondo il quale risulta che l'autista (auto a noleggio e compenso dello *chauffer*) del presidente dell'ente Cinema spa Grazzini determinerebbe un costo, nel bilancio della società, di oltre 100 milioni di lire all'anno;

se corrisponda al vero che l'amministratore delegato della società controllata istituto Luce, Silvio Clementelli, continuerebbe a svolgere normalmente la propria attività di imprenditore privato con la società di produzione cinematografica Clesi srl, nonostante il palese conflitto d'interessi;

se corrisponda al vero che oscure manovre (anche di natura speculativa immobiliare) sembrerebbero celarsi dietro le procedure per una sbrigativa privatizzazione dell'ente Cinema, in particolare della società Cinecittà, verso la quale

risulta all'interpellante un interesse dell'imprenditore cinetelevisivo Cecchi Gori;

se, in considerazione delle dimensioni del *deficit* economico di cui è responsabile l'attuale consiglio di amministrazione ed in considerazione del livello insignificante di presenza culturale sul mercato, non ritenga il Presidente del Consiglio di dover richiedere al ministero del tesoro di procedere all'attivazione di una indagine approfondita sulla gestione attuale e all'assunzione di ogni misura necessaria per garantire condizioni minimali di efficienza economica e di efficacia culturale rispetto alle funzioni che lo Stato attribuisce all'ente Cinema.

(2-00012)

« Pecoraro Scanio ».

(29 maggio 1996)

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 6 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TERESIO DELFINO: « Norme per la tutela dei minori » (1432);

TERESIO DELFINO: « Norme in favore del personale penitenziario dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari » (1433);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Nuove norme in materia di cessione di azienda e di trasferimento della proprietà dei suoli » (1434)»;

PISTONE e MUZIO: « Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi » (1435);

RODEGHIERO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (1436);

RODEGHIERO: « Concessione di agevolazioni fiscali e finanziarie per la valorizzazione del patrimonio culturale e istituzione dei fondi regionali per i beni culturali » (1437);

NAPOLI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75/A, in alcune facoltà o istituti universitari » (1438);

TASSONE: « Norme per la razionalizzazione e per l'aumento dei flussi di entrata nel bilancio della Difesa » (1439);

ORESTE ROSSI: « Nuove norme in materia di armi e munizioni » (1440);

PAISSAN: « Modifica all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di concentrazioni di proprietà in ambito regionale nel settore dei giornali quotidiani » (1441);

LUCCHESI: « Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sport nella scuola » (1442);

LUCCHESI: « Interventi per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e per l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo » (1443);

LUCCHESI: « Norme per favorire la rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista in seno a commissioni e organismi incaricati della trattazione dei problemi inerenti la categoria » (1444);

LUCCHESI: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari » (1445);

LUCCHESI: « Istituzione della tessera elettorale per l'identificazione dell'elettore » (1446);

LUCCHESI: « Norme per il riordinamento degli studi musicali » (1447);

LUCCHESI: « Ordinamento della psicoterapia professionale e della professione di psicoterapeuta » (1448);

LUCCHESI: « Norme in materia di docenza universitaria » (1449);

LUCCHESI: « Norme per l'aggiornamento dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno per i professori e i ricercatori universitari » (1450);

LUCCHESI: « Istituzione della Consulta nazionale degli anziani » (1451);

LUCCHESI: « Norme a tutela delle casalinghe per la prevenzione degli infortuni nel lavoro domestico » (1452);

FRAGALA' ed altri: « Istituzione nel territorio della Sicilia delle zone franche di Cefalù, Patti, Capo d'Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari » (1454);

SANZA ed altri: « Modifica all'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum abrogativo » (1458).

In data 7 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAVARESE: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1459);

PARENTI ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-bis del codice penale e modifica all'articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di divieto di estradizione per reati punibili all'estero con la pena di morte » (1460);

COSTA: « Soppressione dei consorzi di bonifica e attribuzione delle relative funzioni alle province » (1461);

DOZZO: « Norme per il riordino del settore lattiero-caseario » (1462);

GUIDI: « Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica » (1463);

CAPARINI: « Disciplina della subfornitura industriale » (1464).

In data 10 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORONI: « Norme in materia di contributo dello Stato in favore delle associazioni nazionali di promozione sociale » (1465);

FIORONI: « Agevolazioni in favore degli invalidi civili in particolari condizioni di gravità » (1466);

FIORONI: « Concessione ai lavoratori dipendenti invalidi di permessi retribuiti per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche » (1467);

NAPOLI: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica » (1468).

In data 11 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FROSIO RONCALLI: « Modifiche agli articoli 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di armi ad aria compressa classificate per uso sportivo » (1469);

FRAGALA' ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di assegnazione degli affari giudiziari » (1470);

CAVERI: « Modifica dell'articolo 241 del codice penale in materia di attentati contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato e abrogazione dell'articolo 271 dello stesso codice in materia di associazioni antinazionali » (1471);

CAVERI: « Norme in materia di pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (1472);

FREDDA: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio

1995, n. 43, recante norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1473);

STANISCI: « Norme in favore dei commessi giudiziari e degli autisti giudiziari » (1474);

STANISCI: « Norme per la cura della sclerosi multipla » (1475);

COLOMBINI: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (1476);

VALPIANA ed altri: « Modifiche agli articoli 151 e 156 del codice civile in tema di abolizione dell'addebito della responsabilità nella separazione giudiziale dei coniugi » (1477);

VALPIANA ed altri: « Norme per l'estensione del diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e alla indennità di maternità per le lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato » (1478);

VALPIANA: « Diritti della partoriente e del nuovo nato » (1479);

SAIA ed altri: « Norme per favorire l'imbarco di personale medico o paramedico sulle navi mercantili italiane » (1480);

FRAGALA: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (1481).

In data 12 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Agevolazioni in tema di trasferimento di azienda » (1482);

SAONARA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione delle associazioni di volontariato e degli enti per la promozione del turismo dal pagamento dei compensi alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » (1483);

SAIA ed altri: « Nuove norme per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli *handicap* » (1484);

PARRELLI: « Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici » (1485);

GRIMALDI: « Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia » (1486);

GRIMALDI: « Norme per l'istituzione del consiglio giudiziario presso la Corte di cassazione » (1487);

GRIMALDI: « Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di riconoscimento della paternità » (1488);

GRIMALDI: « Modifiche al codice penale per l'abolizione della pena dell'ergastolo » (1489);

FINI ed altri: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (1490);

URSO: « Norme per l'esercizio dell'attività di autoscuola » (1491);

BERTINOTTI: « Norme per la riduzione dell'orario di lavoro » (1492);

NICCOLINI: « Norme in favore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali indipendenti » (1493);

DI ROSA: « Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova » (1494).

In data 13 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PARENTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (1499);

GRIMALDI: « Istituzione della Soprintendenza archeologica dei Campi Flegrei » (1500);

GRIMALDI: « Norme per lo scioglimento del centro ittico tarantino campano Spa » (1501);

FRATTINI: « Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 » (1502);

FOLENA ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario » (1503);

BATTAGLIA: « Disciplina della professione di educatore professionale » (1504);

PISAPIA: « Nuove norme in materia di sanzioni penali » (1505);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 49 del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo » (1506);

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti » (1507);

MARZANO: « Norme per favorire l'ubicazione in Italia di nuove iniziative economiche » (1508);

BECCHETTI: « Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre valute estere » (1509);

BECCHETTI: « Legge quadro in materia di usi civici » (1510);

BECCHETTI: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie » (1511);

BECCHETTI: « Modifiche al codice civile in materia di patti successori » (1512);

BECCHETTI: « Modifica dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, concernente gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili » (1513);

SCOZZARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (1514).

In data 14 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI: « Norme per la riforma degli enti lirico-sinfonici » (1515);

PERETTI: « Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati nel settore agricolo, agroindustriale e forestale » (1516);

PERETTI: « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie » (1517);

PERETTI: « Disciplina delle 'strade del vino' » (1518);

PERETTI: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (1519);

BRUNALE: « Nuova misura dell'indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi già di proprietà del comune » (1520);

DI ROSA: « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di esenzione dall'IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato senza fini di lucro » (1522).

In data 17 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CENNAMO: « Modifiche alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e istituzione del Consorzio denominato 'La città vesuviana' per la valorizzazione dei beni culturali del territorio vesuviano » (1525);

SCARPA BONAZZA BUORA: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (1530).

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di proposte di legge costituzionale.**

In data 6 giugno 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

LUCCHESI: « Modifica di norme costituzionali in materia di ordinamento regionale e delle autonomie locali in senso federale » (1453);

SANZA ed altri: « Modifica all'articolo 102 della Costituzione » (1455);

SANZA ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione » (1456);

SANZA ed altri: « Modifica degli articoli 71 e 75 della Costituzione » (1457).

In data 13 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

BERLUSCONI ed altri: « Istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione » (1498).

In data 14 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CONTENTO: « Modifica all'articolo 77 della Costituzione » (1521);

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di disegni di legge**

In data 17 giugno 1996 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro dell'ambiente:*

« Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico » (1527).

*dai ministri dell'interno e per la solidarietà sociale:*

« Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria » (1528).

*dal ministro della difesa:*

« Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiale dell'esercito » (1529).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare**

In data 7 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

ORESTE ROSSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli istituti di credito operanti nelle aree colpite dall'alluvione del novembre 1994 » (doc. XXII, n. 10).

In data 12 giugno 1996 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

STORACE e RALLO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla mancata attuazione dello statuto autonomistico siciliano e sulla inosservanza degli obblighi dello Stato nei confronti della Regione siciliana » (doc. XXII, n. 11).

Saranno stampate e distribuite.

### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge costituzionale CORLEONE: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (161) (annunziata nella seduta del 9 maggio 1996) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boato.

La proposta di legge CORLEONE: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (169) (annunziata nella seduta del 9 maggio 1996) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boato.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Istituzione dell'Ente parco culturale leopardiano per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi » (172) (*annunziata nella seduta del 9 maggio 1996*) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parrelli.

La proposta di legge LORENZETTI ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici » (210) (*annunziata nella seduta del 9 maggio 1996*) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biricotti e Gasperoni.

#### **Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 12 aprile 1996, nn. 191, 192, 193, 195, 196, 201 e 202, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cassa ufficiali dell'esercito » (34);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione » (35);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 193, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico » (36);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito » (37);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione tempo-

ranea di profughi e l'attività della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione » (38);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201, recante disposizioni urgenti per le attività produttive » (39);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (40).

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

Proposta di legge costituzionale NOVELLI: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione » (95);

Proposta di legge costituzionale NOVELLI: « Modifiche agli articoli 56, 57, 59 e 60 della Costituzione » (96) (*Parere della V Commissione*);

Proposta di legge costituzionale TREMAGLIA ed altri: « Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire il voto degli italiani all'estero » (105) (*Parere della III Commissione*);

CORLEONE: « Modifica all'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di dimissioni dalla carica di membro del Parlamento » (149);

CORLEONE: « Norme sui sondaggi di opinione ed elettorali » (157) (*Parere delle Commissioni II - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - V; VII ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e X*);

CORLEONE: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernenti il sostegno di enti ed associazioni con finalità sociali e umanitarie » (159) (*Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII e XII*);

Proposta di legge costituzionale CORLEONE: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (161);

Proposta di legge costituzionale CORLEONE: « Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, concernente la sostituzione dei giudici della Corte costituzionale cessati dalla carica » (167);

CORLEONE: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (169) (*Parere delle Commissioni II, V, VII — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e XI*);

Proposta di legge costituzionale CAVERI: « Modifica all'articolo 47 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in materia di circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (220) (*Parere della V Commissione*);

CAVERI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (223) (*Parere delle Commissioni III e V*);

Proposta di legge costituzionale CAVERI: « Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia elettorale » (226);

Proposta di legge costituzionale CAVERI: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (228);

Proposta di legge costituzionale BIELLI ed altri: « Modifiche all'articolo 75 della Costituzione » (267);

Proposta di legge costituzionale BIELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione » (268);

Proposta di legge costituzionale SCALIA e CENTO: « Modifica all'articolo 116 della Costituzione » (314);

Proposta di legge costituzionale SODA: « Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di referendum propositivo collegato all'iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo » (596);

Proposta di legge costituzionale SBARBATI: « Modifiche agli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione » (683);

Proposta di legge costituzionale TRANTINO: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (830);

Proposta di legge costituzionale NICOLA PASETTO: « Modifiche agli articoli 131 e 132 della Costituzione e istituzione della regione dolomitica » (879) (*Parere della V Commissione*);

Proposta di legge costituzionale TREMAGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 83 della Costituzione » (914) (*Parere della III Commissione*);

Proposta di legge costituzionale BUTTIGLIONE ed altri: « Elezione di una assemblea per la riforma della Costituzione » (957) (*Parere della V Commissione*);

Proposta di legge costituzionale COMINO ed altri: « Elezione di una assemblea costituente » (1252) (*Parere della V Commissione*);

Proposta di legge costituzionale SELVA: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (1379);

Proposta di legge costituzionale FRATTINI e PRESTIGIACOMO: « Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (1421);

Proposta di legge costituzionale SANZA ed altri: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione » (1456);

BERLUSCONI ed altri: « Istituzione di una assemblea costituente per la revisione della Costituzione » (1498);

*alla VI Commissione (Finanze):*

CALDEROLI e BALOCCHI: « Nuove norme in materia di tassazione del metano per uso domestico » (141) (*Parere delle Commissioni I, V, X*);

CORLEONE: « Agevolazioni fiscali per l'acquisto di biciclette » (160) (*Parere delle Commissioni I, V e IX*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

CALDEROLI: « Riforma dell'ordine dei giornalisti (147) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - V e XI*);

CORLEONE: « Concessione di un contributo all'istituto nazionale Tostiano di Ortona in occasione del 150° anniversario della nascita di Francesco Paolo Tosti » (156) (*Parere delle Commissioni I e V*);

CALZOLAIO ed altri: « Istituzione dell'ente parco culturale leopardiano per il bicentenario della nascita di Giacomo Leopardi » (172) (*Parere delle Commissioni I, V e VIII*);

de SIMONE e LORENZETTI: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante ordinamento della scuola materna statale » (216) (*Parere delle Commissioni I e V*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

FORMENTI: « Legge quadro in materia di rifiuti » (355) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni — III, V, VI — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria — IX; X; e XIII*);

ERRIGO: « Modifiche all'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in

materia di istituzione del parco naturale del delta del Po » (808) (*Parere delle Commissioni I e V*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

CORLEONE: « Norme per il dirottamento del traffico pesante dalla strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli » (170) (*Parere delle Commissioni I, II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - VI, X e XII*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

URSO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di vigilanza sulle società cooperative » (130) (*Parere delle Commissioni I, II e V*);

URSO ed altri: « Benefici in favore del personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato » (131) (*Parere delle Commissioni I, IV e V*);

CALDEROLI: « Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di integrazione al trattamento minimo pensionistico e di concessione di un assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo » (135) (*Parere delle Commissioni I, V, VI e XII*);

CALDEROLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile » (145) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X*);

BIELLI: « Norme in favore delle vittime di violenze carnali consumate in occasione di eventi bellici » (269) (*Parere delle Commissioni I, V e XII*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

CALDEROLI e RODIGHIERO: « Norme per l'impiego delle persone anziane » (61) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VI*

- ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria - VII e XI);

CALDEROLI: « Modifiche alle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico » (63) (Parere delle Commissioni I, II e XI);

CALDEROLI: « Norme in favore dei cittadini handicappati psichici o subnormali » (65) (Parere delle Commissioni I e V);

CALDEROLI: « Riforma dell'assistenza farmaceutica » (67) (Parere delle Commissioni I, V e X);

CALDEROLI: « Istituzione della carta sanitaria personale e delle anagrafi sanitarie » (69) (Parere delle Commissioni I, II e V);

CALDEROLI: « Disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e della produzione di plasmaderivati » (71) (Parere delle Commissioni I, II - ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - IV, V, VI ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria - X, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

CALDEROLI: « Disciplina della professione di odontoiatra » (72) (Parere delle Commissioni I, II - ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - V, VII, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);

CALDEROLI: « Norme in favore dei soggetti non autosufficienti le cui potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa » (89) (Parere delle Commissioni I, V, VII e XI);

CALDEROLI: « Norme per la definizione e lo sviluppo degli interventi per la prevenzione e la cura dell'alcolismo e per la riabilitazione e il reinserimento sociale

degli alcolodipendenti » (93) (Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X e Commissione speciale per le politiche comunitarie);

CALDEROLI ed altri: « Regolamentazione del settore erboristico » (94) (Parere delle Commissioni I, II - ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni - V, VII, X, XI e XIII);

CALDEROLI: « Norme per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente » (143) (Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI);

CAVERI: « Nuove norme in favore dei cittadini sordomuti » (219) (Parere delle Commissioni I, V, VII e IX).

#### **Assegnazione a Commissione speciale di disegni di legge di conversione.**

A seguito della costituzione della Commissione speciale per le politiche comunitarie nella giornata di mercoledì 12 giugno 1996, i seguenti disegni di legge, già presentati alla Presidenza a norma dell'articolo 77 della Costituzione ed assegnati, in sede referente, a norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, alle competenti Commissioni permanenti, sono stati assegnati anche alla suddetta Commissione speciale, in sede consultiva:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali » (43);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica » (50);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260, recante regime comunitario di produzione lattiera » (1007);

« Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 294, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene » (1232).

#### **Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 marzo 1996 (da L 66 a L 82 e da C 76 a C 95), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/9/CE — Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Direttiva 96/13/CE — Direttiva 96/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE per quanto concerne l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi;

Direttiva 96/14/CE — Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Direttiva 96/15/CE — Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Direttiva 96/16/CE — Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Direttiva 96/17/CE — Direttiva 96/17/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei

prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE;

Direttiva 96/18/CE — Direttiva 96/18/CE della Commissione, del 19 marzo 1996, che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

Direttiva 96/19/CE — Direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Rettifica direttiva 85/384/CEE — Rettifica della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi, nella versione risultante dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU n. L 1 dell'1.1.1995);

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, dell'11 marzo 1996, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1994;

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, dell'11 marzo 1996, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1994;

Decisione — Decisione del Consiglio, del 26 febbraio 1996, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea;

Decisione — Decisione del Consiglio, del 20 novembre 1995, relativa all'appli-

cazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra;

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, del 4 marzo 1996, sulla cooperazione consolare del livello locale in materia di visti;

Risoluzione — Risoluzione del Consiglio, del 4 marzo 1996, sullo *status* dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri;

COM(95)720 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

COM(95)690 — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto, effettuati dalla Commissione al fine di accertare frodi od irregolarità lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee;

COM(96)21 — Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

COM(95)545 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

COM(96)25 — Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life);

COM(96)33 — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio che istituisce un regime speciale di assistenza in favore di fornitori tradizionali ACP di banane;

COM(96)37 — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CEE) n. 1035/72 relativi rispettivamente, al settore delle banane ed a quello degli ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 8/96, del 27 novembre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 9/96, del 27 novembre 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 10/96, del 29 gennaio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS);

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 11/96, del 29 gennaio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 12/96, del 29 gennaio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo

189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo all'aiuto umanitario;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 13/96, del 29 gennaio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione di servizi.

A seguito della costituzione delle Commissioni, i predetti documenti, già presentati nella seduta del 9 maggio 1996, sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*I Commissione* (RISOLUZIONE del 4 marzo 1996 — *status* dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri);

*II Commissione* (DIRETTIVA 96/9/CE; COM 95/690);

*III Commissione* (RACCOMANDAZIONE dell'11 marzo 1996 — Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo 1984; RACCOMANDAZIONE 11 marzo 1996 Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo 1989; DECISIONE 20 novembre 1995; RACCOMANDAZIONE 4 marzo 1996; POSIZIONE COMUNE 10/96/CE; POSIZIONE COMUNE 11/96/CE; POSIZIONE COMUNE 12/96/CE);

*VI Commissione* (DIRETTIVA 96/13/CE);

*VII Commissione* (RETTIFICA DIRETTIVA 85/384/CEE; DECISIONE del 26

febbraio 1996 — accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea);

*VIII Commissione* (COM 95/720; COM 96/25; POSIZIONE COMUNE 8/96/CE; POSIZIONE COMUNE 9/96/CE);

*IX Commissione* (DIRETTIVA 96/19/CE; COM 95/545; POSIZIONE COMUNE 13/96/CE);

*XII Commissione* (DIRETTIVA 96/17/CE);

*XIII Commissione* (DIRETTIVA 96/14/CE; DIRETTIVA 96/15/CE; DIRETTIVA 96/16/CE; DIRETTIVA 96/18/CE; COM 96/21; COM 96/33; COM 96/37).

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 aprile 1996 (da L 83 a L 93 e da C 97 a C 109), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/10/CE — Direttiva 96/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 marzo 1996, che modifica la direttiva 89/647/CEE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle autorità competenti;

Direttiva 96/20/CE — Direttiva 96/20/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Direttiva 96/21/CE — Direttiva 96/21/CE del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE;

Rettificazione direttiva 92/53/CEE — Rettifica della direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L. 225 del 10 agosto 1992);

Rettifica direttiva 88/388/CEE — Rettifica della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU n. L 184 del 15 luglio 1988);

Rettifica direttiva 95/44/CE — Rettifica della direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU n. L 184 del 3 agosto 1995);

COM(96)47 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo;

COM(96)40 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune;

COM(96)724 — Proposta di regolamento del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti;

COM(96)49 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

COM(95)712 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

COM(96)62 — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla

sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio.

A seguito della costituzione delle Commissioni, i predetti documenti, già presentati nella seduta del 9 maggio 1996, sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

*II Commissione* (DIRETTIVA 96/10/CE; COM 96/724);

*VIII Commissione* (DIRETTIVA 96/20/CE; COM 96/62);

*IX Commissione* (RETTIFICA DIRETTIVA 92/53/CEE; COM 96/47);

*X Commissione* (DIRETTIVA 96/21/CE; COM 95/712);

*XIII Commissione* (RETTIFICA DIRETTIVA 88/388/CEE; RETTIFICA DIRETTIVA 95/44/CE; COM 96/40; COM 96/49).

#### **Assegnazione a Commissione speciale di uno schema di decreto legislativo.**

A seguito della costituzione della Commissione speciale per le politiche comunitarie nella giornata di mercoledì 12 giugno 1996, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, trasmesso dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e già deferito, a' termini del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla competente Commissione permanente, è deferito a' termini del comma 3, lettera *b*), del-

l'articolo 126 del regolamento anche alla suddetta Commissione speciale che dovrà esprimere il parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

**Annuncio della trasmissione di atti di procedimenti penali ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.**

Con ordinanza del 24 maggio 1996, pervenuta alla Camera il 6 giugno 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 - affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 28).

Con ordinanza del 25 maggio 1996, pervenuta alla Camera il 6 giugno 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trieste ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 - affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 27).

Con ordinanza del 29 maggio 1996, pervenuta alla Camera l'11 giugno 1996, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Mantova ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 - affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale, aggravato).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 29).

**Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo.**

Con lettera del 6 giugno 1996, il presidente della VI sezione penale del tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera - ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 - una domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti del deputato Maurizio GASPARRI, in qualità di testimone nell'ambito del procedimento penale n. 615/95 R. G.

La suddetta domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, sarà trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 2).

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per il credito a medio termine « Medio credito centrale » per gli esercizi dal 1988 al 1995 (doc. XV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 10, 11 e 12 giugno 1996 ha altresì trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR, per gli esercizi dal 1988 al 1994 (doc. XV, n. 4);

Ente autonomo « La Triennale di Milano », per gli esercizi dal 1991 al 1994 (doc. XV, n. 5);

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per gli esercizi dal 1988 al 1994 (doc. XV, n. 6).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Parlamento europeo, con lettera in data 12 aprile 1996, ha trasmesso i testi delle seguenti risoluzioni:

« sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo concernente i progressi dell'Unione europea nel 1994 (in applicazione dell'articolo D del trattato sull'Unione) » (doc. XII, n. 189);

« sui negoziati per la conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione con la Repubblica sudafricana » (doc. XII, n. 190).

A seguito della costituzione delle Commissioni, i predetti documenti, già presentati nella seduta del 9 maggio 1996, saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alla sottoindicata Commissione permanente:

*III Commissione* (doc. XII, nn. 189 e 190);

nonché, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 1° maggio 1996, ha altresì trasmesso i testi delle seguenti risoluzioni:

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti della politica industriale nel settore farmaceutico nella Comunità europea » (doc. XII, n. 191);

« sulla comunicazione della Commissione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella Comunità europea » (doc. XII, n. 192);

« sui risultati del Consiglio europeo di Torino del 29 e 30 marzo 1996 » (doc. XII, n. 193);

« sul Libro bianco della Commissione sulla preparazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale all'integrazione nel mercato interno dell'Unione » (doc. XII, n. 194);

« sull'Unione economica e monetaria e la coesione economica e sociale » (doc. XII, n. 195);

una risoluzione legislativa recante « il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra » (procedura di consultazione) (doc. XII, n. 196);

una risoluzione legislativa recante « il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Regno del Nepal » (procedura di consultazione) (doc. XII, n. 197).

A seguito della costituzione delle Commissioni, i predetti documenti, già presentati nella seduta del 22 maggio 1996, saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*III Commissione* (doc. XII, nn. 193, 194, 195, 196 e 197);

nonché, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie;

*XII Commissione* (doc. XII, nn. 191 e 192);

nonché, per il parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 22 maggio 1996, ha inoltre trasmesso il testo della seguente risoluzione:

« sulla relazione economica annuale della Commissione per il 1996 » (doc. XII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferito alla III Commissione permanente, nonché, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 4 giugno 1996, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso il 21 maggio 1996, in merito all'indivisibilità e l'unità dello Stato.

Questa documentazione è stata trasmessa alle Commissioni competenti.

#### **Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 giugno 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 2 maggio 1996.

Il predetto verbale è stato trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è stato altresì portato a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 10 e 11 giugno 1996, ha inoltre trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 9 e del 16 maggio 1996.

I predetti verbali sono stati trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 maggio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvidenze in favore dei profughi italiani, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (doc. CVI, n. 1).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 maggio 1996, ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1995 (doc. XIX, n. 1).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissioni dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 4 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo e sull'attività svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile nell'anno 1995 (doc. CV, n. 1).

Il ministro del tesoro, con lettera in data 14 giugno 1996, ha inoltre trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1995 dal consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie valutarie e di pubblico indebitamento (doc. LXII, n. 1).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Trasmissioni dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 10 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come integrato dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 47, copia dei verbali relativi alle riunioni del 18 dicembre 1995 e del 14 maggio 1996 del comitato previsto dal citato articolo 23, concernente realizzazione e ammodernamento infrastrutture militari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 13 giugno 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, relativa agli anni dal 1992 al 1995 (doc. LXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dei lavori pubblici, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Gian Franco ZOPPAS a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le strade (ANAS).

Tale comunicazione è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) di Roma.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (agricoltura).

### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato. Lo schema sostituisce quello già deferito alla VII Commissione permanente (Cultura), a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento. La Commissione dovrà esprimere il parere sul nuovo testo tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro) che dovrà esprimere il prescritto parere tenendo conto del termine previsto per l'esercizio della delega.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 147, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di regolamenti governativi concernenti rispettivamente la soppressione della bolla di accompagnamento, la semplificazione delle scritture contabili e la semplificazione degli obblighi di certificazione.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 luglio 1996.

Il ministro del tesoro, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pietro MARTINI a presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 luglio 1996.

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.